

TI_GERICHTE 42.2025.17 vom 15. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.17

FR: TI_GERICHTE 42.2025.17 du 15 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2025.17 del 15 marzo 2024

Erwägungen

E. 1

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art.

E. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che " le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali ". Il cpv. 2 precisa che " in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps) ". 2.4. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 2.3

(...) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1)." Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di

una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l'art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull'inserimento e l'aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l'ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso. Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga. Il TCA constata che, in concreto, l'amministrazione non ha verificato se effettivamente il reddito percepito nella suindicata forma alla fine di dicembre 2023 serviva a fare fronte alle spese del mese successivo e non era invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Alla luce, da una parte, del fatto che sui conti ben poco rimaneva al 31 dicembre 2023, e d'altra parte del fatto che vi è stato, per esempio, un prelievo a contanti di fr. 1'000.- senza alcuna giustificazione nel senso dell'immediato pagamento di fatture per dicembre 2023, rispettivamente, che non né dato sapere quanto il figlio dei ricorrenti abbia anche prestatato loro somme a contanti ed in che misura (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 271), o ancora, che non sono stati valutati gli addebiti sui conti dei coniugi ricorrenti successivi ai versamenti a loro beneficio da parte dei figli, gli atti devono essere rinviati all'USSI affinché verifichi, nel caso concreto, se le entrate derivanti dai "prestiti" dei figli della coppia potevano, o meno, essere conteggiate nel calcolo del mese successivo e quindi per la determinazione del diritto alle prestazioni Las per gennaio. Su questo punto, dunque, il ricorso deve essere parzialmente accolto. 2.8.4. Relativamente, poi, alle contestazioni alla voce di calcolo " Proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria ", giova rilevare che la stessa è già stata stralciata dall'USSI nei propri calcoli mediante decisione su reclamo. I valori di stima nelle rispettive quote di proprietà dei fondi n. _____ e _____ sono, infatti, stati computati in aggiunta al valore di stima relativo al fondo n. _____. Al netto degli oneri ipotecari (che ammontassero a fr. 383'750.- o 383'500.- nulla muta ai fini del risultato) e della quota esente sulla sostanza primaria di fr. 100'000.-, la sostanza immobiliare mediante decisione su reclamo è stata computata al valore di fr. 0.- e la censura dei ricorrenti in tal senso si rivela, dunque, priva di oggetto. 2.8.5. Infine, circa il quarto " errore fondamentale " che avrebbe " falsato " " il calcolo dell'USSI ", e meglio il fatto che " il RIASSUNTO ALTRE PRESTAZIONI LAPS DELL'UR è maggiorato di CHF 1'178.- mensili ", il TCA rileva che, come del resto osservato dall'USSI, l'importo in questione, computato come spese ed in seguito dedotto quale " altre prestazioni Laps ", corrisponde alla riduzione RIPAM che viene attivata al momento in cui vengono riconosciute le prestazioni Las e non ha influenza sul calcolo delle stesse (cfr. supra consid. 1.5.). Su questo punto, la decisione su reclamo è confermata. 2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 5 marzo 2025 deve essere annullata ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda ai sensi del consid. 2.8.2. e rivaluti, quindi, il diritto di RI 1 e RI 2 alle prestazioni Las per gennaio 2024.

E. 2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 3

persone 1'918.-- / mese

E. 4

persone 2'206.-- / mese

E. 5

non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese. b) Spesa vincolata: 1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); 2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; 3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; 4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) Spesa per l'alloggio: Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto

maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps." Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art. 22 Laps appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps). L'art. 6 Laps regola così il reddito computabile: "1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; b) ...; c) ...; d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992; f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento. 2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. 3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. 4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni." La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: "1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata; b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT; c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) i versamenti, premi e contributi legali, statuari o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT; f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro; g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate. i) ...; j) ... 2. Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. " L'art.

E. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " 1. La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento sulle prestazioni complementari da una persona: all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte da più persone: importo riconosciuto dalla

legislazione riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%

2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, *Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe*", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l'Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l'assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L'aiuto sociale può, altresì,

essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.). In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.7. Nel caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 - cittadino svizzero, nato nel 1942, coniugato con RI 2 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è annunciato presso il Comune di domicilio ed ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Dal preavviso comunale del 6 febbraio 2024 risulta quanto segue: "(...) il signor RI 1 inoltra domanda di sostegno sociale quale integrativo alle entrate. Divide l'economia domestica con la moglie, entrambi i coniugi sono beneficiari di una rendita AVS. La PC è stata sospesa in quanto i signori non hanno dato seguito ad una richiesta di documentazione da parte dell'IAS. Il richiedente è proprietario di alcuni immobili tra i quali la sua abitazione primaria. Erano soci di alcune attività forniscono gli atti del fallimento delle stesse. Ricevevano inoltre fr. 1'500.- da parte di loro figlio ma quest'ultimo dichiara di non poterli più aiutare. Informazioni complementari: Dovranno dare seguito alla richiesta di documenti e sbloccare le PC. Preavviso ISC / UIS Si preavvisa favorevolmente la domanda di sostegno sociale. La lacuna secondo i parametri vigenti è di circa fr. 1'000.00." (cfr. doc. 139) In particolare, dall'estratto conto del conto intestato a RI 2 presso _____, risultano per il mese di dicembre 2023 le seguenti entrate: - fr. 214.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa cantonale AVS/AI/IPG avente causale intestata al marito, RI 1 (cfr. doc. 244); - fr. 1'100.- in data 22 dicembre 2023 da parte di _____ (cfr. doc. 244). Vi è, poi, un addebito di 1'348.38 avente causale " contratto _____ / Ipoteca – Pagamento di interessi e ammortamento (...) " a favore di _____ (cfr. doc. 244). Al 31 dicembre 2023, il saldo del conto in questione era in negativo di fr. (-) 40.13 (cfr. doc. 245). Il Conto _____ intestato a RI 1 dà, invece, atto dei seguenti accrediti: - fr. 877.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa Cantonale AVS/AI/IPG, a titolo di "RI 2 Prestazioni _____" (cfr. doc. 236); - fr. 50.- in data 4 dicembre 2023 da parte di RI 1 tramite _____ (cfr. doc. 237); - fr. 382.- in data 22 dicembre 2023 da parte di _____ " Feliz Navidad " (cfr. doc. 238); - fr. 2'000.- in data 22 dicembre 2023 da parte di _____, avente causale "Reembolso prestamo" (cfr. doc. 238); e dei seguenti addebiti, in particolare per quanto concerne la fine del mese: - fr. 36.80 di data 26 dicembre 2023 per un acquisto alla _____ (cfr. doc. 238); - fr. 230.50 corrisposti il 28 dicembre 2023 a favore di _____ (cfr. doc. 238); - fr. 281.10 corrisposti all'Ufficio di esecuzione il 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 238); - fr. 200.- versati il 28 dicembre 2023 a favore di _____ (cfr. doc. 239); - fr. 1'000.- a valere quale prelievo a contanti (cfr. doc. 239); - fr. 68.80 e fr. 30.70 per acquisti presso _____ del 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 239); - fr. 46.90 a favore di _____ in data 29 dicembre 2023 (cfr. doc. 239). Il

saldo al 31 dicembre 2023 ammontava a fr. 88.28 (cfr. doc. 239). Il TCA rileva, peraltro, come oltre a quanto confluì sul conto _____ e sulla relazione _____, il ricorrente e la moglie avrebbero ricevuto, in un momento non meglio precisato, dal figlio _____ anche denaro contante, e meglio come quest'ultimo ha indicato in uno scritto del 24 gennaio 2024 (cfr. doc. 271; “ negli scorsi mesi ho dovuto dare ai miei genitori in totale CHF 3'800.- versando alcuni sul loro conto di _____ e altri sul conto _____ e altri in contanti ”). Secondo quanto emerge dal Catastrino del 15 ottobre 2021, RI 2 è proprietaria del fondo n. _____, avente un valore di stima quantificato in fr. 302'642.- (cfr. doc. 258). Ella risulta inoltre comproprietaria coattiva di 1/3 del fondo n. _____, avente un valore di stima di fr. 10'898.65 e di 1/6 del fondo n. _____, il cui valore di stima ammonta a fr. 613.50 (cfr. doc. 258). Su richiesta di RI 1 e della moglie del 18 dicembre 2023, l'Ufficio stima, Bellinzona, ha trasmesso loro la “ ristampa dell'estratto di stima in vigore ” per i tre fondi (cfr. doc. 251). Dai singoli “ aggiornamenti intermedi ” così prodotti risultano valori maggiori rispetto ai precedenti, risultanti dal Catastrino, e meglio fr. 32'969.- per il fondo n. _____ (cfr. doc. 256) e fr. 3'681.- per il fondo n. _____ (cfr. doc. 254), mentre la scheda di calcolo della stima per il fondo n. _____ datante del 19 dicembre 2023, infine, dà atto di un valore di stima complessivo (tra edifici e terreno) di fr. 302'642 (cfr. doc. 250). L'importo relativo all'ipoteca sull'immobile di proprietà di RI 2 dal 1° ottobre 2023 corrispondeva a fr. 383'750.- (cfr. doc. 264). Con un ammortamento trimestrale di fr. 250.-, dal 1° gennaio 2024 l'ipoteca era di fr. 383'500.- (cfr. doc. 259). RI 2 risulta anche proprietaria del veicolo _____, immatricolato nel 2017 (cfr. doc. 267). In data 27 febbraio 2024 il valore della vettura è stato valutato presso _____ in fr. 14'625.- (cfr. doc. 169-170). Dagli atti emerge, poi, che con decisione del 14 agosto 2023, avente effetto dal 1° settembre successivo, ai ricorrenti sono state sospese le prestazioni complementari (cfr. doc. 193) che dal 1° gennaio 2023, le PC erogate a favore di RI 1 ammontavano a fr. 1'551.-, cui si aggiungevano fr. 1'182.- a titolo di “ premio forfettario assicurazione malattie ” (cfr. doc. 101-105) La rendita di vecchiaia per il 2022 ammontava, per RI 2, a complessivi fr. 10'260.- (cfr. doc. 192) e per il marito, che nel medesimo anno ha percepito PC per totali fr. 18'204.-, a fr. 2'508.- (cfr. doc. 191). Con decisione del 15 marzo 2024, l'USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), negato ai ricorrenti il diritto a percepire le prestazioni Las. Impugnato dagli interessati (cfr. supra consid. 1.3.), il provvedimento in questione è stato confermato con decisione su reclamo del 5 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.) In sede ricorsuale, i ricorrenti hanno presentato un riassuntivo dei debiti maturati nei confronti dei figli (cfr. all. a doc. I). 2.8. Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.6.), vige il principio di sussidiarietà, in ragione del quale l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi. Questa Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.6., che l'Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1). 2.8.1. Chiamato a pronunciarsi il TCA rileva, innanzitutto, che il quantum delle rendite AVS percepite dai ricorrenti è stato

conteggiato correttamente in complessivi fr. 13'092.- annui dall'USSI. Gli interessati ne danno del resto atto nel loro ricorso (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), lamentando unicamente che sarebbero stati scambiati i loro nominativi in rapporto alle rendite percepite, ciò che in ogni caso non ne modifica l'ammontare, correttamente computato dalla parte resistente. A fronte del fatto che i ricorrenti in primis ritengono corretto quanto computato dall'amministrazione, cui rimproverano solamente uno scambio di nomi, la censura relativa al computo delle rendite AVS è divenuta priva d'oggetto. 2.8.2. Contestata è, inoltre, la voce di calcolo 243 "Ogni altro reddito", ove l'USSI ha computato fr. 2'000.- al mese, pari a fr. 24'000.- annui; redditi, questi, che i ricorrenti indicano di non percepire (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I). In concreto, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), il 22 dicembre 2023, sui conti dei ricorrenti sono stati corrisposti dai figli dei medesimi fr. 3'482.-; "si tratta infatti di prestiti", hanno indicato RI 1 e RI 2, di "imprescindibili aiuti puntuali da parte dei nostri figli" e del rimborso di un mutuo concesso alla figlia (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I). Di questi fr. 3'482.-, l'USSI, nei propri calcoli, ha in definitiva tenuto conto di fr. 2'000.-, risultati comunque sufficienti per negare alla coppia il diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.4.). Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che l'USSI ha correttamente preso atto degli accrediti di cui i ricorrenti hanno beneficiato da parte dei figli il 22 dicembre 2023, rammentato che l'aiuto sociale è subsidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.6.). Nel principio, l'amministrazione li ha dunque giustamente considerati quali redditi. Il TCA constata tuttavia che, in concreto, alla fine di quel mese, i saldi due conti bancari della coppia erano prossimi a fr. 0.-. 2.8.3. In una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell'assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall'USSI (ed in concreto da questo richiamata nella propria decisione su opposizione; cfr. supra consid. 1.4.), secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l'amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un'entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo. In proposito cfr. pure STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017; 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9. La prassi dell'assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017). Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l'Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG

LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018. Il TF ha segnatamente indicato: "

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.